

Comunicazione del Conservatore n. 1/2017

Precisazioni sull'iscrizione nel Registro Imprese e nel REA di cessazione dell'attività con data retroattiva

Con la presente Comunicazione del Conservatore si forniscono chiarimenti in merito alla procedura adottata dallo scrivente ufficio Registro Imprese riguardo alla denuncia della cessazione dell'attività con data retroattiva.

Normalmente, *l'impresa deve provvedere a denunciare la cessazione dell'attività entro trenta giorni da quello in cui la cessazione si è verificata.*

La comunicazione della cessazione dell'attività ha pertanto per sua stessa natura efficacia retroattiva: è la legge, con la fissazione di un termine per adempiere, a determinare la portata per così dire "fisiologica" di tale retroattività (appunto, trenta giorni).

In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia sopra indicato, può essere considerato come ammissibile per l'adempimento, pur con applicazione di una sanzione amministrativa per denuncia tardiva, il termine di un anno, pari a quello normalmente utilizzato in altri ambiti (ad esempio quello tributario) per il ravvedimento operoso.

Se la denuncia viene invece effettuata decorso oltre un anno dalla data di cessazione dell'attività, il Registro delle imprese richiede che tale effetto fortemente retroattivo sia attestato dall'impresa con documentazione "probante", risalente alla data richiesta e idonea ad assicurare la mancata possibilità di svolgere successivamente attività d'impresa.

Si fornisce un elenco, non esaustivo, di documenti che possono essere trasmessi:

- cessazione partita IVA presentata all'Agenzia delle Entrate in data corrispondente a quella dichiarata di cessazione dell'attività e non presentata successivamente con richiesta di retrodatazione;
- cessazione INAIL risalente alla data richiesta;
- atto di trasferimento d'azienda;
- risoluzione del contratto d'affitto d'azienda;
- attestazione rilasciata dal Comune o dal SUAP;
- registro fatture da cui risulti con chiarezza l'ultima fattura emessa;
- chiusura del registratore di cassa;
- registro corrispettivi.

Tale documentazione sarà comunque oggetto di valutazione da parte degli uffici e condurrà a un esito positivo dell'istruttoria solo se idonea ad attestare in maniera inequivocabile l'effettiva cessazione dell'attività alla data dichiarata.

In mancanza di documentazione probante, il Registro delle imprese iscrive l'effetto della cessazione, dandone pubblicità dal momento in cui ne viene a conoscenza, cioè con la data della trasmissione della pratica.

Si sottolinea infine che l'istruttoria relativa alla cessazione dell'attività, indipendentemente dal suo esito, potrà condurre l'impresa alla perdita della qualifica artigiana, ove posseduta, in particolare nei seguenti casi:

- svolgimento di lavoro subordinato, in percentuale incompatibile con il requisito di imprenditore artigiano;
- documentazione atta a dimostrare l'iscrizione in altra previdenza;
- certificazioni mediche che attestino l'impossibilità allo svolgimento personale dell'attività.

Varese, 15 dicembre 2016

Il Conservatore
Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82